



COMUNE DI GAVAZZANA

DELIBERAZIONE N. 26

DEL 9 SETTEMBRE 2014

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014

L'anno duemila**quattordici**, addì **nove** del mese di **settembre** alle ore **17,30**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Il Sindaco	Claudio Sasso	presente
------------	---------------	----------

ed i Consiglieri

1	Mauro Busseti	presente	6	Guido Abbasset	presente
2	Alberto Riella	presente	7	Danilo Monteggi	presente
3	Mario Vaccari	presente	8	Maria Pia Fossati	presente
4	Antonio Massone	presente	9	Gabriella Barozzi	presente
5	Carlo Bellingeri	presente	10	Gian Carlo Vaccari	presente

Assiste alla seduta la dr.ssa Domenica La Pepa, Segretario Comunale.

Il dott. Claudio Sasso, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito, a decorrere dal 1.1.2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del tributo servizi indivisibili (TASI), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- del tributo rifiuti (TARI), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, disciplinante le tre componenti:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili).

VISTE le seguenti disposizioni di cui ai commi, da 609 a 681, che disciplinano il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), e successive modifiche intervenute con D.L. 28.2.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2.5.2014, n. 68:

- *comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;*
- *comma 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;*
- *comma 672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;*
- *comma 673: in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;*
- *comma 675: la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);*
- *comma 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*
- *comma 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, detrazioni*

d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- commi 679 e 682: il Comune con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15.12..1997, n. 446:

1) può prevedere la disciplina delle riduzioni e agevolazioni, nei seguenti casi che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2) prevede l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- comma 681: nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

VISTO, inoltre, il comma 683 il quale prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b)*, numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1 comma 683 della Legge 27.12.2013, n. 147 ai sensi del quale il Consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TASI.

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 18.7.2014 è stato ulteriormente prorogato al 30.9.2014. il termine per l'approvazione di bilanci di previsione 2014.

VISTO il Regolamento comunale TASI – Capitolo II del Regolamento I.U.C., approvato in data odierna con Deliberazione n. 18, il quale dispone che: “Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili e provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione

analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura, anche parziale, la TASI è diretta”.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, di cui beneficia l'intera collettività e per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni.

RITENUTO di individuare i seguenti servizi indivisibili ed i relativi costi desunti dal bilancio, cui la TASI è diretta a coprire:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI (€)
Illuminazione pubblica	5.700,00
Servizio manutenzione del patrimonio (viabilità, aree verdi, cimitero)	4.400,00
Servizi socio-assistenziali	2.200,00
Sicurezza e ordine pubblico (polizia municipale, protezione civile)	1.100,00
TOTALE	13.300,00

RITENUTO per motivi di equità fiscale e di semplificazione nei confronti dei contribuenti, prevedere l'applicazione della TASI alle sole abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate, (così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011) e relative pertinenze, stante la non assoggettabilità dal 1.1.2014, delle stesse all'IMU ai sensi del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 124/2011, e modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013.

CONSIDERATO che per assicurare un'entrata a titolo di TASI, volta a garantire un gettito idoneo a coprire i costi dei servizi sopra individuati, per il mantenimento e la normale gestione dei servizi medesimi nonché la conservazione degli equilibri di bilancio a fronte dei continui tagli operati alle risorse finanziarie proprie e derivate, risulta necessario oltre che opportuno applicare l'aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille, il cui gettito è stimato in approssimativi € 13.325,00;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la normativa stabilisce che mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

VISTO il D.L. 9.6.2014, n. 88 il quale dispone:

- che per il solo anno 2014, il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico alla data del 31 maggio 2014;
- che in caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle delibere pubblicate nel presente sito informatico alla data del 18 settembre 2014.(con invio telematico entro il 10 settembre 2014);
- che in caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre 2014, il versamento dell'imposta deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Con voti n. 11 favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale di presente provvedimento.

2. DI STABILIRE per l'anno 2014 in relazione al tributo sui servizi indivisibili (TASI) le seguenti aliquote:

- 2,5 per mille per le abitazioni principali (escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9) e relative pertinenze;

- 2,5 per mille per le abitazioni equiparate alle principali (ai sensi dell'art. 11 del Capitolo I del Regolamento IUC) e relative pertinenze;

- 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale

- 0,0 per mille per tutti gli immobili diversi dalle categorie sopra specificate.

3. DI DARE ATTO che il gettito del tributo è stimato in approssimativi €. 13.325,00 consente di ottenere la copertura totale dei costi ascritti nel bilancio in corso di approvazione relativamente ai servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa.

4 . DI DARE ATTO che il versamento della TASI:

- è effettuato tramite modello F24;

- per l'anno 2014, è effettuato in due rate: 16 ottobre e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre.

5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e trasmettere la stessa mediante invio telematico, entro il 10 settembre 2014, per la pubblicazione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - portalefederalismofiscale.gov.it - entro il 18.09.2014.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Claudio Sasso

IL CONSIGLIERE

f.to Mauro Busseti

IL SEGRETARIO

f.to Domenica La Pepa
